



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## Il Presidente

Trento, 31 luglio 2020  
Prot. n. A001/2020/ 464742/1

## Ordinanza

**Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni a seguito dell'emanazione del decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020"**

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO, in materia, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.

CONSIDERATO altresì che nelle premesse del citato decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 si riporta quanto segue "*Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus*";

VISTE le precedenti ordinanze emanate dal Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

#### *Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19*

RITENUTO che l'attuale situazione epidemiologica rende necessario mantenere misure di prevenzione del contagio da Covid-19, prorogando l'efficacia delle disposizioni assunte con le citate ordinanze del Presidente della Provincia;

RITENUTO adeguato, coerentemente con quanto previsto nel decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 prorogare fino al 30 agosto 2020 l'efficacia delle misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. . 411120/1 in merito all' "*Utilizzo della mascherina*", al "*Distanziamento interpersonale*", all' "*Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020*" (individuazione integrata, in questa sede, con il "*Protocollo per la gestione delle mense per i poveri e senzatetto*" di cui all'ordinanza del Presidente di data 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1);

RITENUTO altresì adeguato prorogare fino al al 30 agosto 2020 l'efficacia delle ulteriori misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. . 422780/1 in merito a "*Servizio di buffet*", "*Impianti a fune*", "*Luoghi di riparo in montagna*" e "*Ristorazione e pubblici esercizi*";

RITENUTO coerente prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l'efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020 (quale data originaria di cessazione dello stato di emergenza); detta proroga non si applica al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.1 ("*Deposito temporaneo*") dell'ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 prot. n. 207099/1 e al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.2 ("*Operazioni di messa in riserva e deposito preliminare*") della medesima ordinanza, la cui portata pertanto cessa con il 31 luglio 2020, in quanto venute meno le esigenze connesse ai medesimi termini;

CONSIDERATO altresì necessario, in sostituzione di quanto in precedenza disposto, dettare espressamente l'applicazione temporale in merito all'efficacia di normative provinciali inerenti il personale e i mezzi di alcune strutture in capo al Dipartimento Protezione Civile della Provincia, alla luce del D.P.P. 20 luglio 2015 n.8-22/Leg recante "Nuovo regolamento sull'immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale", al fine di garantire la fondamentale operatività nell'attuale fase emergenziale e senza soluzione di continuità di codesto personale e di tali mezzi, ossia:

- è autorizzata, fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020), la circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg da sottoporre entro il 15 ottobre 2020 alle attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.P.P.;
- le patenti di servizio di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020);

RITENUTO altresì coerente prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;

RITENUTO altresì far salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall'ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine del 31 luglio 2020;

#### *Servizi per l'infanzia e l'adolescenza*

CONSIDERATO che l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1 ha disposto che, per l'esercizio dei "Servizi per l'infanzia e l'adolescenza", si applica il "Protocollo Salute e Sicurezza – Covid-19 Servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini ed adolescenti" (ver. 2 - 19 giugno 2020) adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute, di cui all'Allegato della deliberazione di Giunta provinciale di data 19 giugno 2020 n. 841, dando contestualmente atto della perdita di efficacia in materia di quant'altro previsto dalle deliberazioni di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020 e n. 741 del 3 giugno 2020;

CONSIDERATO opportuno chiarire che la perdita di efficacia delle deliberazioni di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020 e n. 741 del 3 giugno 2020, di cui al periodo precedente, riguarda esclusivamente i punti del dispositivo di tali deliberazioni in cui si fa riferimento alle "Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti", rimanendo efficaci gli altri punti dei rispettivi dispositivi (e precisamente, rimanendo efficaci i punti 5. e 6. del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 741 del 3 giugno 2020 e i punti n. 3., 4., 5., 6. e 7. del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020);

#### *Provvedimenti di valutazione di impatto ambientale*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con cui, al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 all'interno del territorio nazionale, si è deciso di sospendere le attività economico/produttive, fatte salve le eccezioni espressamente individuate dal decreto stesso;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 12 marzo 2020 prot. n. 167326/1, recante "Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-2019" con cui sono state adottate stringenti misure volte a limitare gli spostamenti delle persone;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 marzo 2020 prot. n. 174300/1, recante "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di personale" e, in particolare, il punto 1, che disciplina la sospensione, la proroga e il differimento dei termini, incombenze o scadenze relativamente a procedimenti amministrativi in essere o da avviare, in coerenza con quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, recante l'estensione della validità degli atti autorizzativi in scadenza;

CONSIDERATO che la chiusura delle attività produttive e di servizio a seguito del citato Dpcm, nonché le limitazioni degli spostamenti individuali a seguito dell'ordinanza provinciale del 12 marzo 2020, hanno impedito lo svolgimento delle attività prodromiche alla proroga di efficacia dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO infatti che tali attività prodromiche al provvedimento di proroga dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale comportano la necessità di predisporre complessi studi di impatto ambientale da parte di liberi professionisti specializzati nelle varie discipline afferenti alla materia ambientale, nell'effettuazione di sopralluoghi sulle aree interessate dal progetto congiuntamente alle autorità competenti, nell'effettuazione di approfondite analisi e indagini delle matrici ambientali;

CONSIDERATO inoltre che il procedimento di proroga presuppone il necessario coinvolgimento di molteplici strutture e amministrazioni pubbliche tramite lo strumento della conferenza di servizi, nell'ambito della quale devono essere rinnovati ulteriori provvedimenti di natura autorizzatoria connessi con il progetto da realizzare;

PRESO ATTO di quanto sopra appare opportuno disporre che tutti i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, scaduti o in scadenza nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 15 ottobre 2020, conservano la loro validità' per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020);

#### *Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro*

CONSIDERATO che l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1 ha disposto al punto 39. che *"laddove richiamato in seno agli altri protocolli, si applica il protocollo "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev.6 – 10 giugno 2020, adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e pubblicato sul sito internet istituzionale della provincia autonoma di Trento alla sezione "CORONAVIRUS – NORMATIVA E LINEE GUIDA" (<https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-ecomunicazioni>)"*;

CONSIDERATO che il protocollo di cui al periodo precedente è stato revisionato a cura dell'Ufficio sicurezza negli ambienti di lavoro della PAT, in collaborazione con il sottogruppo Covid-19 del Comitato prov.le di Coordinamento SSL. e, pertanto, con la presente si adotta il suddetto protocollo revisionato dal titolo *"Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev. 7 – 31 luglio 2020* (allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente), in sostituzione della rev. 6.

RITENUTO opportuno specificare che il protocollo di cui al periodo precedente si applica non soltanto laddove richiamato in seno ad altri protocolli di sicurezza, ma altresì in tutti quegli ambiti lavorativi in cui non sussista uno specifico protocollo di settore;

RITENUTO altresì opportuno disporre che il contenuto dei paragrafi *"Formazione dei lavoratori"* e *"Uffici (pubblici e privati) e studi professionali"* va a integrare e/o sostituire qualora in contrasto le previsioni delle schede tecniche *"Formazione professionale"* e *"Uffici aperti al pubblico"* di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1;

#### *Servizio di trasporto pubblico locale*

VISTO l'allegato 15 del Dpcm 11 giugno 2020 *"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico"*, che stabilisce le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone;

RILEVATO che, con la progressiva riapertura delle attività economiche/produttive/sociali, compreso il ritorno in ufficio per la maggior parte dei lavoratori pubblici e il conseguente spostamento dei c.d. *"lavoratori pendolari"*, nonché alla graduale ripresa dell'attività turistica, si è rilevato l'incremento

della domanda di utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale e della esigenza dei servizi connessi di bigliettazione;

RITENUTO, in questa fase decrescente dell'epidemia, contemperare secondo un ponderato equilibrio la tutela della salute con altrettanti interessi della collettività, anch'essi di rilevanza primaria e costituzionali, quali il diritto al lavoro e quello alla circolazione personale;

RITENUTO ragionevole in questa fase, sulla scorta del parere positivo degli organi sanitari competenti, riprendere la emissione dei titoli di viaggio a bordo precedentemente sospesa, ma confermando per la stessa una funzione residuale rispetto alla acquisizione di titoli di viaggio digitali e a distanza, ed a tale scopo prevedendo un sovrapprezzo;

RITENUTO che, per quanto qui non esplicitato, si applichino le ulteriori disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020, compreso l'obbligo di utilizzo della mascherina quale dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché della ordinanza del Presidente di data 29 giugno 2020 prot. 367483/1;

RITENUTO che tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico

Tutto ciò premesso,

### **il Presidente**

#### **ordina quanto segue**

*Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19*

- 1) è prorogata fino al 30 agosto 2020 l'efficacia delle misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. . 411120/1 in merito all' "*Utilizzo della mascherina*", al "*Distanziamento interpersonale*", all' "*Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020*" (individuazione integrata, in questa sede, con il "*Protocollo per la gestione delle mense per i poveri e senz'atetto*" di cui all'ordinanza del Presidente di data 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1);
- 2) è prorogata fino al 30 agosto 2020 l'efficacia delle ulteriori misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. . 422780/1 in merito a "*Servizio di buffet*", "*Impianti a fune*", "*Luoghi di riparo in montagna*" e "*Ristorazione e pubblici esercizi*";
- 3) è prorogata fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l'efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020; detta proroga non si applica al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.1 ("*Deposito temporaneo*") dell'ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 prot. n. 207099/1 e al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.2 ("*Operazioni di messa in riserva e deposito preliminare*") della medesima ordinanza, la cui portata pertanto cessa con il 31 luglio 2020, in quanto venute meno le esigenze connesse ai medesimi termini;
- 4) è autorizzata, fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020), la circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg da sottoporre entro il 15 ottobre 2020 alle attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.P.P.;
- 5) le patenti di servizio di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020);
- 6) è prorogata fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19,

qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;

- 7) restano salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall'ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine del 31 luglio 2020;

#### *Servizi per l'infanzia e l'adolescenza*

- 8) si chiarisce che la perdita di efficacia delle deliberazioni di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020 e n. 741 del 3 giugno 2020, disposta con ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1, riguarda esclusivamente i punti del dispositivo di tali deliberazioni in cui si fa riferimento alle "Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti", rimanendo efficaci gli altri punti dei rispettivi dispositivi (e precisamente, rimanendo efficaci il punti 5. e 6. del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 741 del 3 giugno 2020 e i punti n. 3., 4., 5., 6. e 7. del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020);

#### *Provvedimenti di valutazione di impatto ambientale*

- 9) i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, scaduti o in scadenza nel periodo dal 31 gennaio al 15 ottobre 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020);

#### *Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro*

- 10) si adotta, in sostituzione del protocollo "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev.6 – 10 giugno 2020, il "Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev. 7 – 31 luglio 2020 (allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente);
- 11) si specifica che il protocollo di cui al periodo precedente si applica non soltanto laddove richiamato in seno ad altri protocolli di sicurezza, ma altresì in tutti quegli ambiti lavorativi in cui non sussista uno specifico protocollo di settore;
- 12) si dispone che il contenuto dei paragrafi "Formazione dei lavoratori" e "Uffici (pubblici e privati) e studi professionali" di cui al "Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev. 7 – 31 luglio 2020 va a integrare e/o sostituire qualora in contrasto le previsioni delle schede tecniche "Formazione professionale" e "Uffici aperti al pubblico" di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1;

#### *Servizio di trasporto pubblico locale*

- 13) a partire dal 5 agosto 2020 le aziende di trasporto pubblico locale, in riferimento ai viaggi disciplinati dal sistema tariffario provinciale, riattiveranno il controllo e la emissione di biglietti a bordo per l'utenza che salga sprovvista di valido titolo di viaggio, sia in ambito urbano (tariffa pari a 2 euro) sia in ambito extraurbano automobilistico e ferroviario (tariffa 3 euro a viaggio), immutate le tariffe dei biglietti venduti a terra o con mezzi elettronici.

#### *Disposizioni finali*

- 14) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima, salvo il diverso termine di cui al punto 13), restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

All.to: c.s.

dott. Maurizio Fugatti  
